

ALLEGATO "Z" AL N.4033 DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede dell'Associazione

1.1 La denominazione dell'Associazione è "BASILICATA CREATIVA, Cluster industrie culturali e creative della Basilicata, in breve "Basilicata Creativa" (di seguito "l'Associazione").

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Matera alla via San Rocco n.3 c/o Università di Basilicata.

L'Associazione può istituire sedi secondarie a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 2. Forma giuridica e durata

2.1 L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione Riconosciuta" secondo quanto stabilito dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed è sottoposta alla Legge italiana.

2.2 L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata, e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con maggioranza qualificata del 75% dei soci presenti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.


2.3 L'Assemblea approva l'eventuale regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. Obiettivi e attività

3.1 L'obiettivo dell'Associazione è aggregare le Imprese, le Università, i Centri di Ricerca e le Organizzazioni pubbliche e private che operano nei settori delle industrie culturali e creative, per stimolare la nascita di nuovi progetti sostenibili per di crescita culturale ed economica della Basilicata.

L'Associazione opera attraverso le seguenti azioni:

- promuove attività di ricerca e innovazione nei settori delle industrie culturali e creative;
- promuove lo sviluppo della conoscenza e la diffusione delle buone pratiche fra le Imprese, le Università e i Centri di Ricerca dell'Associazione, rafforzandone le interazioni;
- promuove tra i Soci la partecipazione a progetti di ricerca (applicata, industriale e di sviluppo sperimentale) per la crescita dei settori dell'Industria culturale e creativa lucani;
- analizza costantemente i fabbisogni reali delle Imprese, delle Università e dei Centri di Ricerca aderenti, per rispondere alle esigenze di internazionalizzazione e innovazione attraverso azioni specifiche di formazione e networking;



- favorisce la nascita di modelli organizzativi e di

business di filiera di tipo innovativo, incentivando la formazione specialistica e l'occupazione e promuovendo l'attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e di know-how;

- promuove e attiva piani strategici e progetti territoriali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altri Cluster e/o aggregazioni d'impresa e centri di ricerca in regione, in Italia e all'estero;

- definisce e promuove servizi tecnici e gestionali per le Imprese aderenti, con particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo competitivo, all'innovazione tecnologica e gestionale, alla qualità aziendale di processo e di prodotto, alla certificazione di qualità ed al marketing territoriale, alla tutela della proprietà intellettuale, al credito agevolato per le PMI, all'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;

- promuove e attua politiche del lavoro attive, con particolare riguardo ai servizi di qualificazione professionale della domanda e dell'offerta e favorendo lo scambio di informazioni e proposte tecniche nell'interesse dei Soci aderenti e dei potenziali utilizzatori di prodotti/servizi;

- promuove percorsi di educazione all'impresa culturale e creativa, accompagnando le imprese tradizionali in percorsi di innovazione attraverso nuove chiavi di lettura che passano da differenti approcci culturali e creativi;

- promuove campagne di fund raising mirate al raggiungimento degli scopi associativi, per garantirne la sostenibilità dei progetti messi in campo e l'ampia partecipazione dei Soci aderenti e degli stakeholders esterni;

- promuove accordi e collaborazioni con Organizzazioni Istituzionali, sia pubbliche che private, operanti nei settori della cultura e della creatività in Basilicata, in Italia e all'estero, al fine di attuare, in maniera efficace e sostenibile, i progetti e le attività previste nei piani strategici operativi dell'Associazione.

L'Associazione si farà inoltre promotrice di attività legate al percorso di Matera Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019 e per gli anni successivi, al fine di valorizzare le opportunità derivanti dal prestigioso ruolo ricoperto dalla Città e dalla Regione Basilicata nel contesto nazionale e internazionale.

L'Associazione compie e compirà tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi, escludendo quelle attività in conflitto di interesse con le attività degli aderenti che godono dei pieni diritti associativi. L'Associazione usufruisce e usufruirà di tutti gli strumenti finanziari presenti e futuri (a titolo di esempio ma non per

esaustività: contribuzioni, finanza agevolata ed

eventualmente sussidi) nell'osservanza delle leggi vigenti.

3.2 L'Associazione favorisce la collaborazione tra le Imprese, le Università e gli enti ricerca perché possano essere propulsori della crescita economica sostenibile del territorio, in accordo con le linee guida definite dalla Regione Basilicata in materia di politiche di Smart Specialisation (S3), come suggerito dalla Commissione Europea in ottemperanza al PO-FESR 2014-2020, nonché in linea con le politiche stabilite dal MIUR in materia di Cluster tecnologici nazionali, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di ricerca, innovazione e internazionalizzazione. L'associazione aggregherà inoltre i soggetti aderenti alla Associazione al fine di cogliere le opportunità offerte dai fondi a gestione diretta della Commissione Europea (Horizon 2020, Cosme ecc...).

L'Associazione collaborerà con la Regione Basilicata e con gli attori chiave territoriali oltre che con il MIUR e con gli altri Ministeri competenti, ai fini dell'implementazione di programmi territoriali, nazionali ed internazionali.

L'Associazione, previa deliberazione dell'Assemblea Generale, potrà aderire e partecipare ad altri soggetti giuridici le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto.

3.3 L'Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi.

3.4 L'Associazione non persegue scopi di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

#### Art. 4. Condotta Etica

Tutti i Soci dell'Associazione si impegnano a dare prova di integrità e a rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri Soci.

#### Art. 5. Adesione all'Associazione

5.1 Possono far parte dell'Associazione i soggetti, che esprimano un interesse specifico per il tema delle industrie culturali e creative e/o per i temi attinenti all'oggetto sociale dell'Associazione stessa. Nello specifico i soggetti aderenti dovranno essere:

- Imprese (sia individuali che collettive in qualsiasi forma costituite), reti d'impresa, consorzi d'impresa, società consortili e/o organismi che risultino iscritti nel Registro delle imprese;
- Università;
- Enti pubblici di ricerca;
- altri Organismi di ricerca pubblici e privati, in possesso



dei requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014

5.2 I Soci dovranno dimostrare che la loro attività sia connessa ai seguenti settori:

- Industrie culturali (ICT e software, media e multimedia, audiovisivo, industria dei videogame, cinema, editoria);
- Industrie creative (design, comunicazione, architettura);
- Patrimonio (beni culturali, arti visive, luoghi dello spettacolo, centri multiculturali, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, valorizzazione del territorio e ambiente);
- Performing arts (teatro, danza, musica, festival);
- Creative - driven (servizi a supporto delle industrie culturali e creative, innovazione sociale, cross-fertilization);
- Turismo culturale e sostenibile.

5.3 Tutti i Soci devono essere soggetti dotati di personalità giuridica di natura commerciale e operare in conformità alla legislazione italiana. I Soci che perdano lo status richiesto ai termini del presente articolo cesseranno immediatamente dallo status di membro dell'Associazione.

5.4 I Soci possono avere sede legale nella Regione Basilicata e nelle altre regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, purché alla data di richiesta di adesione abbiano sede operativa e/o unità locale in Basilicata.

5.5 Tutti i Soci contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione nonché all'elezione dei componenti del Comitato direttivo e del Comitato tecnico scientifico.

5.6 Tutti i Soci saranno tenuti a versare una quota associativa annuale e/o altro tipo di contributo proposto annualmente dal Comitato direttivo e approvato dall'Assemblea generale.

Art. 6. Domanda di adesione

6.1 Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta; la domanda di adesione sarà compilata su appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda devono essere specificate le generalità del legale rappresentante dell'impresa e/o dell'Organizzazione pubblica o privata richiedente, la natura della attività esercitata, l'ubicazione della sede legale e di eventuali sedi operative e/o unità locali, il numero dei dipendenti/collaboratori e l'ammontare dell'ultimo fatturato. Alla prima seduta utile, successiva alla presentazione della domanda, l'Assemblea generale procederà all'accettazione o meno della richiesta su maggioranza semplice dei votanti. I nuovi Soci possono comunque essere ammessi a titolo provvisorio sulla base di una risoluzione adottata a maggioranza dei presenti nel corso di una riunione ordinaria del Comitato direttivo. Questo tipo di ammissione provvisoria è sottoposta a

conferma formale in occasione della riunione successiva dell'Assemblea Generale, a seguito della quale dovrà essere versata la quota associativa, entro un mese dalla ricezione della formale comunicazione. L'adesione decorre dalla data di accettazione della domanda da parte dell'Assemblea e si intende rinnovata di anno in anno a seguito del versamento della quota annuale.

6.2 La trasformazione, fusione e scissione dell'Impresa e/o Organizzazione pubblica o privata, implicano la ripresentazione della domanda di adesione all'Associazione e la riconsiderazione e verifica dei requisiti formali e sostanziali. La cessazione dell'attività del Socio aderente, comporta automaticamente l'uscita dall'Associazione.

#### Art. 7. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci (rappresentanti da un legale rappresentante o da un delegato) godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee generali nonché all'elettorato attivo e passivo. Tutte le richieste di adesione comportano la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, del regolamento, delle delibere del Comitato direttivo e del codice etico adottato dall'Associazione, così come l'impegno a partecipare attivamente alle attività promosse dall'Associazione stessa. L'attività degli associati non deve essere lesiva dell'immagine dell'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Al verificarsi di tale condizione l'Assemblea generale, su proposta del Comitato direttivo, può assumere la decisione di espellere dalla compagine sociale il socio che abbia manifestamente non ottemperato ai doveri di cui al presente articolo.

#### Art. 8. Decadenza dei soci


L'adesione può cessare in caso di dimissioni volontarie, esclusione e liquidazione di un Socio.

8.1 Le dimissioni volontarie devono essere inviate a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario; in caso contrario la quota associativa dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso, i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di Socio e al versamento del contributo economico restano immutati.

8.2 In caso di esclusione, il Comitato direttivo può mettere fine all'adesione di qualunque Socio dell'Associazione nei seguenti casi:

- mancato versamento della quota associativa annuale;
- violazione dello Statuto o delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
- comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi dei Soci.

Il socio che non abbia regolarizzato la quota entro il 31



dicembre dell'anno precedente all'assemblea è passibile di esclusione.

Ognuno dei Soci per cui l'Associazione ha richiesto l'esclusione ha facoltà di presentarsi personalmente al Comitato direttivo e presentare la propria difesa. L'esclusione di uno dei Soci deve poi essere definitivamente deliberata con la maggioranza semplice dell'Assemblea Generale.

8.3 In caso di liquidazione, qualsiasi forma di cessazione dell'attività, apertura di una procedura concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura analoga che ponga fine alle attività di uno dei Soci, metterà automaticamente fine alla sua adesione alla fine del mese nel corso del quale tale evento si è verificato.

8.4 Ogni soggetto che cessa di essere Membro per ragioni dovute a dimissioni, esclusione o liquidazione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote e le somme già versate.

#### Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato direttivo
- Il Presidente
- Due Vicepresidenti di cui uno con funzione di Vicario
- Il Comitato tecnico scientifico
- Il Tesoriere (se nominato)
- Il Segretario (se nominato)
- Il Revisore contabile unico (se nominato)

Tutte le cariche sociali tranne il Revisore contabile unico, sono a titolo gratuito; tuttavia potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese sostenute preventivamente deliberate dal Comitato direttivo.

#### Art. 10. Assemblea Generale

10.1 L'Assemblea generale dell'Associazione può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soggetti aderenti all'Associazione come individuati all'art. 5 del presente Statuto. Ogni Socio è rappresentato dal legale rappresentante o da eventuale altra persona fisica delegata per iscritto. Ad ogni Socio aderente è attribuito un solo voto. Ogni partecipante all'Assemblea, salvo l'ipotesi di votazione a scrutinio segreto, non potrà esprimere più di due voti sia per delega che per rappresentanza. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

10.2 L'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo e nella data da lui fissati. La convocazione all'Assemblea generale è inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica almeno


due settimane prima della data prevista. Il luogo dell'Assemblea generale è indicato nella convocazione ed essa può tenersi in qualsiasi sede in Italia. L'Assemblea generale può essere convocata in qualunque momento che il Comitato direttivo riterrà opportuno e necessario o se richiesto da un terzo dei Soci, attraverso notifica al Presidente.

10.3 L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei Soci aderenti all'Associazione, in regola con i versamenti della quota associativa; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di soci partecipanti in regola con i versamenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono proposti da chi presiede l'Assemblea e ratificati a maggioranza dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti all'Associazione, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente vicario. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell'assemblea. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione; in caso di sua assenza, il Segretario viene eletto dall'assemblea. Nei casi di legge o quando il Comitato direttivo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

10.4 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea generale ordinaria approva la politica generale dell'Associazione sulla base delle proposte del Comitato direttivo e formula raccomandazioni che sottopone all'attenzione del Comitato stesso ai fini della propria applicazione.

10.5 All'Assemblea generale spettano le seguenti funzioni:

- eleggere il Presidente ed i membri eleggibili nel Comitato direttivo;
- eleggere il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e i suoi membri;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il Revisore contabile unico;
- validare l'ammissione o l'esclusione dei Soci;
- approvare le principali linee guida che l'Associazione è tenuta a seguire sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato direttivo nel piano strategico triennale delle attività;
- approvare i rendiconti annuali e il bilancio previsionale proposti dal Comitato direttivo;



- approvare l'importo delle quote associative annuali, su proposta del Comitato direttivo;

- proporre e determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione;

- determinare i contributi finanziari straordinari da parte dei Soci e le modalità di erogazione degli stessi;

- approvare il Codice Etico dell'Associazione;

- proporre la variazione dei settori rappresentati e il numero massimo referenti eletti;

- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare su ogni altro argomento ad essa proposto dal Presidente e/o dal Comitato direttivo.

Art. 11. Il Comitato direttivo

11.1 Il Comitato direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e dura in carica 3 anni. Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 9 e un massimo di 15 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci nelle seguenti quantità: 2/3 in rappresentanza dei soci della componente imprenditoriale; 1/3 in rappresentanza dei soci della componente Università, Enti pubblici di ricerca, altri Organismi di ricerca pubblici e privati.

Il Comitato direttivo elegge due Vicepresidenti, espressione della componente scientifica e della ricerca, di cui uno con funzione di vicario..

I membri del Comitato e il Presidente possono essere rieletti una sola volta.

11.2 Il Comitato direttivo svolge i seguenti compiti:

- persegue gli indirizzi generali dell'Assemblea ed è supportato dal Comitato tecnico scientifico;

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea;

- redige e coordina il Programma Strategico Triennale delle attività in stretta collaborazione con il Comitato tecnico scientifico, previa l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, anche avvalendosi di figure professionali e soggetti pubblico/privati esterni, determinando di volta in volta le modalità di cooperazione;

- promuove l'utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;

- esprime proposte e pareri ad enti deputati ad occuparsi di politica culturale;

- redige il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redige il regolamento dell'associazione per farlo approvare dall'Assemblea generale;

- stipula convenzioni e/o accordi di partenariato con organizzazioni pubblico/private nazionali ed internazionali di forte rilevanza per l'operato dell'Associazione e per lo

svolgimento del Piano strategico triennale;

11.3 Il Comitato direttivo ha inoltre il potere di:

- aderire a soggetti giuridici ed enti privati anche nel caso prevedano il versamento di quote associative purchè di importo inferiore ad euro 2.000,00, con eventuale nomina di un proprio rappresentante; per importi di quote associative superiori la decisione è demandata all'Assemblea
- aderire a progetti o partnership che prevedano un onere economico o cofinanziamento a carico dell'Associazione
- redigere un regolamento di funzionamento e gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- definire l'ammontare e le modalità di versamento della quota annuale da parte dei Soci.

11.4 Il Comitato direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

La partecipazione al Comitato direttivo non è delegabile. Qualora un membro del Comitato direttivo non partecipi consecutivamente a due sedute, senza fornire idonea giustificazione scritta, sarà automaticamente decaduto dalla carica e pertanto escluso dalla partecipazione allo stesso Comitato in via definitiva.

11.5 In caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti del Comitato direttivo, compreso il Presidente, il rappresentante mancante sarà sostituito alla successiva assemblea. Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Componenti del Comitato direttivo, si intende cessato lo stesso.

Il Comitato direttivo, benché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi componenti.

11.6 Il Comitato direttivo viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Comitato direttivo tiene le sue adunanze presso la sua sede legale o, per comprovate esigenze, presso altra sede. Qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, il Presidente dovrà convocarlo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione viene fatta con comunicazione a mezzo fax o e-mail (contenente giorno, ora, luogo e argomenti da trattare) ed inviata almeno cinque giorni prima la data prevista o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima la data di convocazione. Il Presidente, novanta giorni prima della data della scadenza del Comitato direttivo, promuove il rinnovo dello stesso indicando le elezioni.

11.7 L'incarico dei componenti del Comitato direttivo, con riferimento alle funzioni specifiche di competenza del



Comitato, è gratuito, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del Comitato e preventivamente autorizzate dallo stesso sulla base di apposito regolamento d'Associazione. Per i rimborsi si attinge al patrimonio associativo regolarmente registrato nei rendiconti economico-finanziari periodici autorizzati dal Presidente.

11.8 Il Presidente, qualora lo ritenga utile per le deliberazioni da adottare e/o per il particolare contributo che ne può derivare, può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo anche persone terze che non ne fanno parte.

11.9 I processi verbali delle sedute del Comitato direttivo sono redatti dal Segretario se nominato dall'Assemblea o da un componente del Comitato stesso. I processi verbali devono contenere i punti principali della discussione e i numeri dei voti resi a favore o contro e gli astenuti ad ogni proposta di deliberazione. Ciascun membro del Comitato direttivo può richiedere che nel verbale sia dato atto del proprio voto e delle relative motivazioni. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati dal Comitato direttivo nella seduta seguente, previo invio al Comitato direttivo, almeno cinque giorni prima di questa seduta.

#### Art. 12. Il Presidente

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti ed è espressione della componente imprenditoriale in seno all'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, al pari del Comitato direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

12.2 Al Presidente competono i seguenti compiti:

- la rappresentanza dell'Associazione;
- la convocazione del Comitato direttivo e dell'Assemblea;
- l'attuazione delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;
- la vigilanza sullo stato di attuazione del piano strategico triennale;
- la redazione della relazione annuale sulle attività dell'Associazione.

12.3 La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni, per i quali si attinge dal patrimonio

associativo, regolarmente registrati nei rendiconti

economico finanziari periodici.

#### Art. 13. I Vicepresidenti

13.1 Nella realizzazione delle attività dell'Associazione, il Presidente sarà affiancato da due Vicepresidenti, di cui uno vicario, espressione della componente Scientifica e della Ricerca in seno all'Assemblea dei Soci di cui al punto 2 dell'art. 5.1.

I Vicepresidenti vengono eletti in seno all'assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti e durano in carica tre anni.

13.2 La carica, con riferimento alle funzioni specifiche di Vicepresidente, è gratuita così come ogni incarico conferito all'interno dell'Associazione, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni, a cui si attinge dal patrimonio associativo regolarmente registrati nei rendiconti economico-finanziari periodici e autorizzati dal Presidente.

13.3 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi motivo dovuto.


#### Art. 14. Il Comitato tecnico scientifico

14.1 Il Comitato tecnico scientifico dura in carica 3 anni ed è formato dai rappresentanti delle Imprese e/o reti d'Impresa e/o Consorzi, dai rappresentanti delle Università, dei Centri di Ricerca aderenti all'Associazione, oltre che da rappresentanti di Organizzazioni pubblico/private (Enti, Associazioni, Fondazioni, ONG) che operano in prevalenza nei settori delle industrie culturali e creative e ritenute di interesse per l'Associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno successivamente adottato (art. 2.3 del presente statuto).

14.2 Il Comitato tecnico scientifico è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Socio aderente può proporre all'Assemblea uno o più candidati per la propria categoria. L'Assemblea esprimerà il voto per ciascuna categoria.

14.3 Al Comitato tecnico scientifico spetta il compito di eleggere un Coordinatore, espressione della componente Scientifica e della Ricerca, che durerà in carica tre anni.

14.4 Il Comitato tecnico scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocato dal Coordinatore del Comitato tecnico scientifico in carica. Il Comitato tecnico scientifico tiene le sue adunanze presso la sede legale dell'Associazione o, per comprovate esigenze, presso altra sede. Qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, il Coordinatore del Comitato tecnico scientifico dovrà convocarlo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione viene fatta con comunicazione a mezzo fax o e-mail (contenente giorno, ora, luogo e



argomenti da trattare) ed inviata almeno due settimane prima della data prevista. Copia della convocazione sarà inviata al Presidente . Al Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare il Presidente e i membri del Comitato direttivo.

14.5 Il Comitato tecnico scientifico svolge le seguenti attività:

- redige il Programma Strategico Triennale delle attività da proporre al Comitato direttivo
- esprime proposte e pareri in merito alle attività dell'Associazione;
- propone convenzioni e/o accordi di partenariato con organizzazioni pubblico/private di forte rilevanza nazionale internazionale per l'operato dell'Associazione e per lo svolgimento del Piano strategico triennale.

14.6 L'incarico dei componenti del Comitato tecnico scientifico è gratuito, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie del Comitato e preventivamente autorizzate dal Comitato direttivo sulla base di apposito regolamento d'Associazione. Per i rimborsi si attinge al patrimonio associativo regolarmente registrato nei rendiconti economico-finanziari periodici autorizzati dal Presidente.

#### Art. 14. Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea generale con la maggioranza assoluta dei Soci e in regola con i versamenti delle quote. Dura in carica 3 anni. Egli attua le delibere di carattere economico-finanziario degli organi associativi e sovrintende alla gestione amministrativa dell'Associazione e al corretto flusso delle entrate e delle uscite della stessa, nonché, se delegato dal Presidente, alla gestione del conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori dell'Assemblea dei Soci aderenti. Il Tesoriere sarà tenuto a proporre e seguire le indicazioni di un apposito Regolamento di tesoreria redatto in conformità con le leggi vigenti, che definirà le modalità di gestione e rendicontazione delle spese approvate.

L'incarico di Tesoriere è gratuito fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni

#### Art. 15. Il Segretario

15.1 Il Segretario è eletto dall'Assemblea e collabora con il Presidente e il Comitato direttivo nella esecuzione delle deliberazioni, coadiuvandoli nel perseguimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea. Assolve ai compiti di verbalizzazione delle riunioni del Comitato direttivo nonché delle Assemblee generali. Dura in carica 3 anni. Nel caso fosse impossibilitato ad espletare le sue funzioni verrà sostituito da un membro del Comitato direttivo designato dal Presidente.

15.2 L'incarico del Segretario è gratuito, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie e preventivamente autorizzate dal Comitato direttivo sulla base di apposito regolamento d'Associazione. Per i rimborsi si attinge al patrimonio associativo regolarmente registrato nei rendiconti economico-finanziari periodici autorizzati dal Presidente.

Art. 16. Il Revisore contabile unico

Il Comitato direttivo potrà, quando se ne ravvisasse l'esigenza, nominare un Revisore contabile unico, che abbia la qualifica di Revisore contabile ufficiale.

Il Revisore dura in carica 3 anni, per lo stesso mandato del Comitato direttivo ed è rieleggibile per non più di un mandato. Il Revisore contabile unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. Il Revisore contabile unico può assistere alle riunioni del Comitato direttivo e alle adunanze dell'Assemblea. La sua carica è a titolo oneroso e il compenso viene concordato e approvato in seno al Comitato Direttivo.

Art. 17. Fondo di gestione

17.1 L'Associazione trae le risorse economiche e i mezzi per il proprio sostentamento da:

- quote associative annuali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- contributi volontari degli associati;
- contributi una tantum o periodici da parte di istituti di credito ed organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici, aziende private ed associazioni che, pur non partecipando all'Associazione, ne condividono gli scopi;
- contributi dello Stato, Regione e Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostenere specifiche e documentate attività e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi comunitari e di organismi internazionali;
- altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge;
- rendite e/o proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione.

17.2 Le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità associative ed è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ai soci.

17.3 All'atto di ammissione il socio si obbliga a rispettare le deliberazioni dell'Assemblea generale, nel rispetto delle regole e delle misure stabilite, in ordine a:

- contributo annuale ordinario;
- eventuali contributi straordinari.

17.4 Il Comitato direttivo può dichiarare morosi i Soci partecipanti che non hanno osservato l'obbligo del



versamento delle quote ordinarie alle scadenze previste dal presente statuto e/o dalle delibere del Comitato direttivo. Trascorsi tre mesi dalla dichiarazione di morosità senza esito alcuno, il Comitato direttivo propone all'Assemblea l'esclusione dalla compagine sociale del Socio inadempiente e la conseguente riduzione del patrimonio associativo. Il regolare versamento dei contributi maturati permette ad ogni associato l'esercizio dei diritti sociali.

17.5 Con il fondo di gestione si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze delle attività. Il fondo di gestione rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere destinati ai soci neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 18. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuale fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei Soci o di terzi in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità, impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- eventuali avanzi delle gestioni annuali che il Comitato direttivo potrà destinare a incrementare il patrimonio mediante apposita delibera;
- dai proventi degli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici

#### Art. 19. Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Comitato direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e il bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere, accompagnate da apposite relazioni illustrative del Revisore contabile unico se nominato.

#### Art. 20. Il piano strategico triennale

20.1 Spetta al Comitato direttivo dell'Associazione sottoporre all'approvazione dell'assemblea il piano strategico triennale dell'Associazione proposto in

Copia conforme all'originale, riprodotta  
su n. 124 fascicolo che si rileva  
per uno CONSENSO  
TURS, 23/10/2018

collaborazione con il Comitato Scientifico e gestirne

l'attuazione.

Il piano strategico ha durata triennale e può essere aggiornato periodicamente dal Comitato direttivo secondo le indicazioni e le proposte del Comitato tecnico scientifico.

20.2 Il Piano strategico triennale prevede:

- la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità dell'Associazione;
- gli obiettivi generali e specifici di sviluppo nel futuro triennio di attività;
- le azioni e i connessi progetti da realizzare;
- i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle attività da realizzare;
- l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti;
- i risultati attesi misurati in base a indicatori qualitativi e quantitativi.

Art. 21. Il Codice etico

L'Associazione si impegna ad adottare un Codice etico ispirando ad esso i propri comportamenti ed impegnando i Soci aderenti alla sua osservanza.

Art. 22. Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate con il voto della maggioranza semplice degli aderenti all'Associazione in regola con i versamenti.

Art. 23. Rinvio

Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto, trovano applicazione le norme del codice civile e del codice di procedura civile in materia.

Art. 24. Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è esclusivamente competente il Foro di Matera e si applicano gli ordinari criteri previsti dal codice di procedura civile

Art. 25. Trattamento dati personali

I Soci, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, consentono espressamente il trattamento dei loro dati personali, pertanto, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

